



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Nucleo Tecnico di Valutazione V.A.S.
(delibera G.C. n° 296 del 18.7.2019)

PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

(Legge 26 ottobre 1995 n° 447 e s.m.i. - Legge Regionale 1 dicembre 1998 n° 89 e s.m.i.)

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGETTABILITA' A VAS

(art. 22, comma 4, della Legge Regionale 12 febbraio 2010 n° 10 e s.m.i.)

AUTORITÀ PROCEDENTE Comune di Carrara - Consiglio Comunale

AUTORITÀ PROPONENTE Comune di Carrara - Settore Servizi Ambientali - Marmo

AUTORITÀ COMPETENTE Nucleo Tecnico di Valutazione V.A.S.

Carrara, 28 agosto 2020

COMUNE DI CARRARA – 54033 piazza Due Giugno, 1
Telefono 0585.6411 – pec comune.carrara@postecert.it


Cesare Marchetti



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Nucleo Tecnico di Valutazione V.A.S.
(delibera G.C. n° 296 del 18.7.2019)

Il giorno ventotto agosto duemilaventi, alle ore 9,00, si riunisce il Nucleo Tecnico di Valutazione VAS, in qualità di Autorità Competente per la Valutazione Ambientale Strategica, come composta ai sensi della delibera della Giunta Comunale n° 296 del 18 luglio 2019, regolarmente convocata con nota del suo Coordinatore del giorno ventisette agosto duemilaventi, con il seguente Ordine del Giorno: "Piano Comunale di Classificazione Acustica. Determinazioni conclusive relative alla procedura di assoggettabilità a VAS, sua verifica e sottoscrizione del provvedimento finale".

Sono presenti i seguenti componenti del Nucleo Tecnico di Valutazione VAS:

- Ing. Cesare Marchetti - coordinatore Nucleo Tecnico di Valutazione
- Ing. Giuseppe Marrani - componente Nucleo Tecnico di Valutazione
- D.ssa Laura Oberti - componente Nucleo Tecnico di Valutazione.

E' presente la Dott.ssa Ilaria Tazzini del Settore Servizi Ambientali – Marmo, in qualità di responsabile del procedimento nominata dal corrispondente Dirigente, che assume le funzioni di segretario e verbalizzante.

--- 0 ---

L'Autorità Competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica - Nucleo Tecnico di Valutazione VAS,

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 12 febbraio 2010 n° 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)" e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 10 novembre 2014 n° 65 "Norme per il governo del territorio" e s.m.i.;

VISTA la Legge 26 ottobre 1995 n° 447 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 1 dicembre 1998 n° 89 e s.m.i.;

COMUNE DI CARRARA – 54033 piazza Due Giugno, 1
Telefono 0585.6411 – pec comune.carrara@postecert.it

Cesare Marchetti



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Nucleo Tecnico di Valutazione V.A.S.

(delibera G.C. n° 296 del 18.7.2019)

PREMESSO che:

- il Dirigente del Settore Servizi Ambientali - Marmo, con nota prot. n° 24605 del 12/05/2020 ha trasmesso al Coordinatore del Nucleo V.A.S. la richiesta di attivazione della procedura di valutazione di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, di cui all'art. 22 della Legge Regionale 12 febbraio 2010 n° 10 e s.m.i., del progetto di Piano Comunale di Classificazione Acustica, allegando la relativa documentazione tecnica ed il Documento Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i. e dall'art. 22 della Legge Regionale 12 febbraio 2010 n° 10 e s.m.i., con i criteri indicati nell'Allegato I, Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i. e nell'allegato I della suddetta Legge Regionale 12 febbraio 2010 n° 10 e s.m.i.;

CONSIDERATO che:

- il Piano Comunale di Classificazione Acustica costituisce lo strumento con il quale l'Amministrazione Comunale disciplina i livelli massimi di rumore ammessi all'interno del territorio di competenza, in funzione della pianificazione delle attività produttive in essere e di quelle previste, della distribuzione degli insediamenti residenziali e di tutte le realtà socioeconomiche del territorio,
- il Piano Comunale di Classificazione Acustica è quindi un atto di pianificazione che i Comuni hanno obbligo di redigere in base alla Legge 26 ottobre 1995 n° 447 e s.m.i.,
- la zonizzazione acustica fornisce il quadro di riferimento per valutare i livelli di rumore presenti o previsti nel territorio comunale, ed è la base per programmare interventi e misure di controllo o riduzione dell'inquinamento acustico,
- gli obiettivi della disciplina di pianificazione sono quelli di prevenire il deterioramento ambientale di aree non inquinate e di risanare quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità elevata;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della Legge Regionale 12 febbraio 2010 n° 10 ed in virtù dell'art. 8 del Regolamento disciplinante sul funzionamento del Nucleo Tecnico di Valutazione in materia di VAS, sono stati individuati i seguenti Soggetti competenti in materia ambientale (ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale 12 febbraio 2010 n° 10), ai quali con nota prot. n° 26876 del 22/05/2020 è stato inviato il Documento Preliminare al fine di acquisirne il corrispondente parere:

ARPAT – Dipartimento provinciale di Massa Carrara

Azienda USL Toscana Nord Ovest

Regione Toscana

Provincia di Massa Carrara

Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane;

COMUNE DI CARRARA – 54033 piazza Due Giugno, 1

Telefono 0585.6411 – pec comune.carrara@postecert.it

Cesare Marchetti



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Nucleo Tecnico di Valutazione V.A.S.

(delibera G.C. n° 296 del 18.7.2019)

DATO ATTO che il progetto del P.C.C.A. in questione è stato illustrato ai componenti del Nucleo Tecnico di Valutazione VAS, dal dirigente del Settore Servizi Ambientali - Marmo, dr. geol. Giuseppe Bruschi, e dal Progettista ing. Marco Angeloni, tecnico della Ditta AMBIENTE s.p.a. di Carrara incaricata per la progettazione, in data 29/05/2020 e che nel corso dell'incontro sono stati acquisiti chiarimenti ed approfondimenti in merito alla proposta del Piano stesso;

CONSIDERATO che sono stati acquisiti i seguenti contributi, allegati al presente parere per farne parte integrante, da considerare nell'ambito del procedimento di VAS:

- Azienda USL Toscana Nord Ovest – Dipartimento di Prevenzione – U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione (prot. 35141 del 01/07/2020);
- ARPAT – AREA VASTA COSTA – Dipartimento di Massa Carrara – Settore Supporto Tecnico (prot. 32900 del 23/06/2020);

CONSIDERATO che:

- l'art. 22 della Legge Regionale 12 febbraio 2010 n° 10 stabilisce che l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato 1 alla stessa legge, sentita l'autorità procedente o il proponente e tenuto conto dei contributi pervenuti, verifica se il piano possa avere impatti significativi sull'ambiente, ed emette il provvedimento di verifica;
- l'art. 73ter, comma 4, della Legge Regionale 12 febbraio 2010 n° 10 stabilisce che l'Autorità competente in materia di VAS esprime il proprio provvedimento di verifica ai sensi dell'art. 22 della Legge stessa, dando atto degli esiti della valutazione di incidenza effettuati dall'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane;

ESAMINATI i contributi pervenuti dagli Enti in premessa indicati, considerati nello svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata alla redazione del presente parere per gli aspetti pertinenti le considerazioni ambientali, in merito ai quali questa Autorità competente illustra le proprie valutazioni:

1. Contributo istruttorio di ARPAT

“Si ritiene che il Piano Comunale di Classificazione Acustica presentato non comporti impatti negativi significativi sull'ambiente tali da essere assoggettato a VAS.

Si pongono tuttavia in evidenza le seguenti tematiche inerenti la coerenza del Piano:

- *non sono previste zone di Classe I, nonostante la presenza di aree protette (comma 5 art. 5 DPGR n. 2/R/2014). Si fa notare l'importanza dei riferimenti morfologici del suolo per l'individuazione sul territorio della delimitazione delle classi e delle aree silenziose. L'uso degli elementi morfologici per la limitazione delle classi (curve di livello, crinali, strade, ecc) è stato implementato nella Tavola 1A per tutta l'area collinare a mare, mentre è stato completamente disatteso nella Tavola 1B dove ci sono le aree estrattive e dove crinali e valli hanno effetti non trascurabili sulla propagazione acustica. Ne risulta che zone del Parco delle Alpi Apuane che sono acusticamente naturalmente schermate dalle aree estrattive non siano state*

COMUNE DI CARRARA – 54033 piazza Due Giugno, 1
Telefono 0585.6411 – pec comune.carrara@postecert.it

Cesare Marchetti  



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Nucleo Tecnico di Valutazione V.A.S.

(delibera G.C. n° 296 del 18.7.2019)

inserite in classe I benché nel Parco (vedasi ad es. area M. Ballerino, Piazzale Acquasparta). Tali aree orograficamente protette potrebbero essere prese in considerazione anche per la classificazione in Zone silenziose;

• per quanto riguarda le scuole, si fa presente che l'elenco riportato non coincide con gli elenchi presenti per i vari ordini sul sito WEB del Comune;

• nei casi in cui è stato riscontrato il contatto tra Classi non contigue, si afferma che sono state definite una o più Classi intermedie tra le due che creassero un degradamento progressivo dei limiti dalla zona rumorosa a quella tutelata, evidenziando che, tali classi possono non avere una corrispondenza con le caratteristiche di destinazione d'uso delle aree sottostanti, ma servono ad allontanare le zone nelle quali è consentito introdurre sorgenti rumorose dall'area più tutelata.

A questo proposito non è stata illustrata nel Documento preliminare la coerenza di questa scelta entrando nel merito delle ragioni che la rendono acusticamente realistica;

• per quanto riguarda le Aree contigue di cava, si riporta di seguito l'indirizzo seguito nel PCCA: nel caso in cui il bacino di estrazione sia collocato all'esterno del Parco è stata assegnata all'area di cava la Classe VI, nel caso in cui il bacino di estrazione sia collocato all'interno del Parco è stata assegnata all'area di cava la Classe V. In quest'ultimo caso le fasce cuscinetto di Classe III e Classe IV necessarie a scalare dalla Classe II del Parco alla Classe V dell'area di cava sono assegnate rispettivamente una al Parco ed una alla cava. Nel primo caso invece, quando è stata rilevata una contiguità tra un'area di Parco ed un bacino di estrazione (con bacino di estrazione esterno all'area del Parco) si è proceduto ad assegnare la Classe II al Parco e la Classe VI alla cava, le fasce cuscinetto dell'ampiezza di 100 m di Classe III e IV sono state inserite nel Parco e la Classe V al bacino estrattivo.

Si vuole evidenziare che operando in questo modo risultano porzioni del Parco e delle zone protette che ricadono in CLASSE IV. Per quanto riguarda gli obiettivi del Piano, la scelta del PCCA di porre le Aree protette in CLASSE II e, se ricadenti nelle fasce "cuscinetto", in classi ancora superiori, non è valutabile come effetto positivo sulla Biodiversità e le Aree Naturali protette (Tab. 26).

A questo proposito si fa notare la contraddizione fra l'affermazione (pag. 118) che, per quanto riguarda la "Biodiversità ed Aree Naturali Protette", afferma che si ha un miglioramento generale della tutela delle componenti biotiche dovuto ad una classificazione acustica delle zone a forte carattere di naturalità conservativa/restrittiva, con la successiva affermazione che l'indicazione della Classe, pur limitandone il livello massimo, non contribuisce chiaramente in alcun modo alla modifica della rumorosità dell'area (in particolare per le aree boscate) che pertanto resterà per le specie in essere nella stessa situazione acustica odierna (pag. 127).

Si ribadisce che la scelta di elementi morfologici per la definizione delle classi in area montana può giustificare anche salti di classe o estensioni di classi più contenute, o più estese, dei 100 m";

2. Contributo istruttorio dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest

"Si ritiene che la proposta di Piano presentata non produca impatti ambientali tali da determinare ripercussioni negative per la salute pubblica pertanto si ritiene che non sia da assoggettare a VAS";

Cesare Marclotti



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Nucleo Tecnico di Valutazione V.A.S.

(delibera G.C. n° 296 del 18.7.2019)

CONSIDERATO che il Parco Regionale delle Alpi Apuane ha rilasciato la propria Pronuncia di Valutazione di Incidenza n° 5 del 30/07/2020 ai sensi del Titolo III della Legge Regionale 19 marzo 2015 n° 30, trasmessa a questa Autorità competente con prot. n° 41375 del 31/07/2020:

DATO ATTO che il P.C.C.A. in oggetto:

- classifica il territorio comunale in zone acusticamente omogenee, disciplinando l'uso del territorio tenendo conto del parametro ambientale e limitando l'esercizio delle attività umane al rispetto di limiti acustici definiti,
- per sua natura interviene per contenere le situazioni potenzialmente critiche, evitandone il peggioramento e quindi ricadute dannose di carattere ambientale,
- ha come obiettivo principale quello di rendere meno vulnerabile alla rumorosità ambientale il territorio comunale attraverso la prevenzione del deterioramento delle zone non inquinate, e che pertanto si ritiene non generi di per sé impatti incrementali negativi sull'ambiente;

SENTITA l'Autorità proponente;

in virtù degli articoli 2 e 7 del Regolamento disciplinante l'organizzazione ed il funzionamento del Nucleo Tecnico di Valutazione in materia di VAS, approvato con delibera della Giunta Comunale n° 26 del 24/01/2014, il Nucleo Tecnico di Valutazione in materia di VAS, in qualità di Autorità competente in materia di VAS, all'unanimità e per le motivazioni di cui sopra, esprime all'unanimità il seguente parere relativamente al progetto di P.C.C.A. in oggetto:

il Documento Preliminare presentato ha preso in considerazione tutti gli aspetti individuati nei criteri di valutazione per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'Allegato I della Legge Regionale 12 febbraio 2010 n° 10 e s.m.i. ed all'Allegato I, Parte II, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;

sulla base dell'istruttoria tecnica svolta e dei pareri pervenuti da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale, non ritiene che il P.C.C.A. in oggetto produca impatti significativi sull'ambiente;

e pertanto

determina di escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica la proposta di Piano Comunale di Classificazione Acustica indicata in oggetto, con l'obbligo di rispettare tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nel contributo di ARPAT Dipartimento provinciale di Massa


Cesare Marchetti



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Nucleo Tecnico di Valutazione V.A.S.

(delibera G.C. n° 296 del 18.7.2019)

Carrara, espresso con nota recante prot. n° 41390 del 22/06/2020, pervenuta con prot. n° 32900 del 23/06/2020, che si allega copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

rammenta che prima dell'approvazione del progetto di P.C.C.A. in oggetto si dovrà tener conto di tutti i suggerimenti, condizioni, raccomandazioni e prescrizioni contenuti nel presente provvedimento,

trasmette il presente provvedimento all'Autorità Procedente per i provvedimenti di sua competenza;

demanda all'Autorità Procedente la pubblicazione sul sito *web* del Comune del presente provvedimento di verifica in conformità con quanto previsto dall'art. 22 comma 5 della Legge Regionale 12 febbraio 2010 n° 10 e s.m.i.

Carrara, 28 agosto 2020

Si allegano (rif. citati nel corpo del parere):

Contributo ARPAT

Contributo AZIENDA USL

Pronuncia ENTE PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

I componenti del Nucleo Tecnico di Valutazione

Ing. Cesare Marchetti

Ing. Giuseppe Marrani

D.ssa Laura Oberti

ARPAT - AREA VASTA COSTA - Dipartimento di Massa Carrara - Settore Supporto tecnico

Via del Patriota, 2 - 54100 - Massa

N. Prot: Vedi segnatura informatica

cl.: MS.02/79.25

del 22/06/20

a mezzo: PEC

A Comune di Carrara
Settore Servizi Ambientali/Marmo
pec: comune.carrara@postecert.it

c.a. Dott.ssa Ilaria Tazzini

Oggetto: Contributo istruttorio ai sensi dell'art. 22 comma 3 della L.R. 10/2010 nell'ambito del procedimento di VAS inerente la verifica di assoggettabilità per la proposta di Piano Comunale di Classificazione Acustica.

E
COMUNE DI CARRARA
AOO COMUNE DI CARRARA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0022909/2020 del 23/06/2020
Firmatario: RICCARDO

In relazione alla richiesta di contributo istruttorio per verifica di assoggettabilità a VAS, trasmessa dal Comune di Carrara in data 22/05/20 prot. Arpat n. 34148 ed identificata dal RIFERIMENTO COMUNALE protocollo n° 26876 del 22/05/2020, si comunica che sono stati esaminati il Documento Preliminare e le tavole allegati alla richiesta ed inerenti alla proposta di Piano di Classificazione Acustica Comunale.

Il contributo istruttorio è emesso ai sensi dell'art. 22 comma 3 della L.R. 10/2010. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 89/98, dovrà essere acquisito il parere ARPAT in merito alla Relazione tecnica illustrativa del progetto di Piano Comunale di Classificazione Acustica.

Si ritiene che il Piano Comunale di Classificazione Acustica presentato non comporti impatti negativi significativi sull'ambiente tali da essere assoggettato a VAS.

Si pongono tuttavia in evidenza le seguenti tematiche inerenti la coerenza del Piano:

non sono previste zone di Classe I, nonostante la presenza di aree protette (comma 5 art. 5 DPGR n. 2/R/2014). Si fa notare l'importanza dei riferimenti morfologici del suolo per l'individuazione sul territorio della delimitazione delle classi e delle aree silenziose. L'uso degli elementi morfologici per la limitazione delle classi (curve di livello, crinali, strade, ecc) è stato implementato nella Tavola 1A per tutta l'area collinare a mare, mentre è stato completamente disatteso nella Tavola 1B dove ci sono le aree estrattive e dove crinali e valli hanno effetti non trascurabili sulla propagazione acustica. Ne risulta che zone del Parco delle Alpi Apuane che sono acusticamente naturalmente schermate dalle aree estrattive non siano state inserite in classe I benché nel Parco (vedasi ad es. area M. Ballerino, Piazzale Acquasparta). Tali aree orograficamente protette potrebbero essere prese in considerazione anche per la classificazione in Zone silenziose;

- per quanto riguarda le scuole, si fa presente che l'elenco riportato non coincide con gli elenchi presenti per i vari ordini sul sito WEB del Comune;
- nei casi in cui è stato riscontrato il contatto tra Classi non contigue, si afferma che sono state definite una o più Classi intermedie tra le due che creassero un degradamento progressivo dei limiti dalla zona rumorosa a quella tutelata, evidenziando che, tali classi possono non avere una corrispondenza con le caratteristiche di destinazione d'uso delle aree sottostanti, ma servono ad allontanare le zone nelle quali è consentito introdurre sorgenti rumorose dall'area più tutelata. A questo proposito non è stata illustrata nel Documento preliminare la coerenza di questa scelta entrando nel merito delle ragioni che la rendono acusticamente realistica;
- per quanto riguarda le Aree contigue di cava, si riporta di seguito l'indirizzo seguito nel PCCA: *nel*

caso in cui il bacino di estrazione sia collocato all'esterno del Parco è stata assegnata all'area di cava la Classe VI, nel caso in cui il bacino di estrazione sia collocato all'interno del Parco è stata assegnata all'area di cava la Classe V. In quest'ultimo caso le fasce cuscinetto di Classe III e Classe IV necessarie a scalare dalla Classe II del Parco alla Classe V dell'area di cava sono assegnate rispettivamente una al Parco ed una alla cava. Nel primo caso invece, quando è stata rilevata una contiguità tra un'area di Parco ed un bacino di estrazione (con bacino di estrazione esterno all'area del Parco) si è proceduto ad assegnare la Classe II al Parco e la Classe VI alla cava, le fasce cuscinetto dell'ampiezza di 100 m di Classe III e IV sono state inserite nel Parco e la Classe V al bacino estrattivo.

Si vuole evidenziare che operando in questo modo risultano porzioni del Parco e delle zone protette che ricadono in CLASSE IV. Per quanto riguarda gli obiettivi del Piano, la scelta del PCCA di porre le Aree protette in CLASSE II e, se ricadenti nelle fasce "cuscinetto", in classi ancora superiori, non è valutabile come effetto positivo sulla Biodiversità e le Aree Naturali protette (Tab. 26).

A questo proposito si fa notare la contraddizione fra l'affermazione (pag. 118) che, per quanto riguarda la "Biodiversità ed Aree Naturali Protette", afferma che si ha un *miglioramento generale della tutela delle componenti biotiche dovuto ad una classificazione acustica delle zone a forte carattere di naturalità conservativa/restrittiva*, con la successiva affermazione che *l'indicazione della Classe, pur limitandone il livello massimo, non contribuisce chiaramente in alcun modo alla modifica della rumorosità dell'area (in particolare per le aree boscate) che pertanto resterà per le specie in essere nella stessa situazione acustica odierna* (pag. 127).

Si ribadisce che la scelta di elementi morfologici per la definizione delle classi in area montana può giustificare anche salti di classe o estensioni di classi più contenute, o più estese, dei 100 m.

Distinti saluti

Responsabile del Settore Supporto Tecnico Dipartimento
(Dr.ssa Licia Lotti)¹

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993

Massa li 01/07/2020


Alla ca Settore Servizi Ambientali/Marmo Comune di Carrara

Oggetto: Istanza per verifica di assoggettabilità ai sensi art. 22 della L.R. 10/2010 per la proposta di Piano Comunale di Classificazione Acustica

In riferimento all'oggetto esaminata la documentazione pervenuta con ns. prot. n. 137732 del 22/05/2020 si ritiene che la proposta di Piano non produca impatti ambientali tali da determinare ripercussioni negative per la salute pubblica pertanto si ritiene che non sia da assoggettare a VAS.

Cordiali Saluti

Il Dirigente Medico IPN
Francesca Torracca



Il Dirigente Medico IPN
Mariapia Macchiarulo



Azienda USL Toscana nord ovest



DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE
CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2015
N° 227266-2018-AQ-ITA-ACCREDIA

Area Funzionale
Igiene Pubblica e
Nutrizione

Zona delle Apuane

Responsabile FF
Dott.ssa Rosa Maria Luzzoli

Via Democrazia n. 44
54100 - Massa
Tel. 0585.493921-23

EMAIL:
ipnapua@uslnordovest.toscana.it

PEC:
direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

E
COMUNE DI CARRARA
AOO COMUNE DI CARRARA
Protocollo N.0035141/2020 del 01/07/2020

In relazione all'autorizzazione
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere:

favorevole

non favorevole, per la seguente motivazione:

Il Coordinatore dell'Ufficio:

Direttore-Attività di Parco

Affari contabili e personale

Controllo attività estrattive

Interventi nel Parco

Lavori pubblici

Pianificazione territoriale

Ricerca e conservazione

Valorizzazione territoriale

Vigilanza e gestione della fauna

Pubblicazione:

la presente autorizzazione dirigenziale viene
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito
internet del Parco

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),

a partire dal giorno indicato nello stesso
e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.



Parco Regionale delle Alpi Apuane
Settore Uffici Tecnici

Pronuncia di Valutazione di Incidenza

n. 5 del 30 luglio 2020

**Oggetto: Piano comunale di classificazione
acustica**

Richiedente: Comune di Carrara

Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici

In riferimento al Piano comunale di classificazione
acustica, trasmesso dal Comune di Carrara ed acquisito al
Parco in data 13.05.2020 al protocollo n. 1713;

Preso atto che il piano in oggetto ricade all'interno delle
seguenti aree di competenza del Parco, come identificate
dalla legge regionale n. 65/1997 e dal piano per il parco
attualmente vigente:

- parte all'interno dell'area parco;
- parte all'interno dell'area contigua di parco;
- parte all'interno dell'area contigua zona di cava;

Preso atto che il piano in oggetto interessa le seguenti aree
di Rete Natura 2000:

- ZSC Monte Sagro
- ZSC Monte Borla – Rocca di Tenerano
- ZPS Praterie Primarie e Secondarie delle Apuane

Vista la Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione
dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi
Apuane. Soppressione del relativo Consorzio";

Vista la Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30 "Norme per
la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
naturalistico-ambientale regionale";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n.
1223 del 15.12.2015 "Direttiva 92/43/CE "Habitat" - art. 4
e 6 – Approvazione delle misure di conservazione dei SIC
(Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro
designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione);

Visto il Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio 2016 con il quale sono state designate 17 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale e 72 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

Considerato che ai sensi della legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, Titolo III, i piani e gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento di uno stato di conservazione delle specie e degli habitat presenti nei siti Natura 2000, sono da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza;

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 454 del 16 giugno 2008, con cui sono individuati i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione, comprensive dei relativi divieti, per le Zone Speciali di Conservazione e per le Zone di Protezione Speciale;

Richiamata la propria precedente pronuncia di valutazione di incidenza n. 9 del 10.12.2015, rilasciata per il Piano comunale di classificazione acustica, trasmesso dal Comune di Carrara ed acquisito al Parco in data 10.11.2015 al protocollo n. 4398, che non ha poi concluso l'iter di approvazione ed è stato integrato e sostituito dal Piano comunale di classificazione acustica oggetto della presente valutazione;

Visto lo Studio di Incidenza prodotto dal Comune di Carrara;

Visto il parere favorevole della Commissione tecnica del Nulla osta, prevista dall'art. 18 dello Statuto del Parco, rilasciato nella riunione del 28 luglio 2020;

DETERMINA

di rilasciare al Comune di Carrara la **Pronuncia di Valutazione d'Incidenza**, ai sensi del Titolo III della legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, per il Piano Comunale di Classificazione Acustica, trasmesso dal Comune di Carrara ed acquisito al Parco in data 13.05.2020 al protocollo n. 1713, relativamente ai contenuti individuati nello Studio di Incidenza allegato al piano medesimo;

di dare atto che la presente Pronuncia di Valutazione d'Incidenza costituisce condizione ai fini dell'emissione del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione del piano, ma non costituisce titolo di verifica della conformità del piano presentato nei riguardi di altre norme di legge, regionali o nazionali, che disciplinano tale intervento;

di trasmettere il presente atto al Comune di Carrara;

di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni ai sensi di legge.

determina altresì che il presente provvedimento sia esecutivo dalla data della firma digitale apposta dal sottoscritto coordinatore.

Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici
dott. arch. Raffaello Puccini



PUCCINI RAFFAELLO
PARCO REGIONALE
DELLE ALPI
APUANE/01685540468
30.07.2020 10:49:42
UTC